



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235
00153 ROMA - Via Icilio, 7

COMUNICATO

A TUTTI I COLLEGGI CHE CHIEDONO INFORMAZIONI IN MERITO ALLA COMPETENZA DEL BIOLOGO IN TEMA DI NUTRIZIONE

In merito alla questione della competenza dei biologi professionisti l'Ordine, con senso di responsabilità ed assoluta obiettività, ricorda che la competenza del biologo in tema di nutrizione é affermata da una legge della Repubblica italiana, pienamente vigente.

Ci riferiamo alla legge 24.5.1967 n. 396, il cui art. 3 é intitolato: "Oggetto della professione".

La norma specifica che forma oggetto della professione di biologo la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo.

La valutazione di tali bisogni nutritivi costituisce quindi uno degli oggetti specifici della professione di biologo.

Questa competenza, che la legge sancisce con tanta chiarezza solo a favore dei biologi, é ribadita dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia, emanato di concerto con il Ministero della Sanità n. 362 del 22.7.1993.

Ulteriormente il Consiglio Superiore di Sanità, che costituisce l'organismo più autorevole abilitato a determinare le competenze delle varie professioni, con parere reso il 15.12.2009 ha affermato che il biologo nutrizionista può, in situazione di autonomia ed indipendenza, stabilire diete consigliando, altresì, integratori alimentari.

L'Ordine ribadisce che la competenza del biologo nel settore della nutrizione ha il più saldo fondamento che si possa ipotizzare, essendo ribadita tanto da una legge della Repubblica italiana, quanto da atti emanati da organismi di elevato rango (Ministero della Giustizia e Ministero della Sanità).

L'unico limite che incontra il biologo nutrizionista é quello di non potere effettuare diagnosi di stati patologici della persona e di non poter consigliare diete quali mezzi curativi di una situazione di patologia, prima che il medico abbia stabilito di quale patologia soffra l'individuo.

Il biologo quindi, come é arcinoto, non può eseguire diagnosi né prescrivere cure, ma nel settore considerato, dopo che il medico abbia effettuato la sua diagnosi, potrà contribuire al ristabilimento del benessere fisico mediante la determinazione dei bisogni nutritivi di quella determinata persona in quelle specifiche condizioni.



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235
00153 ROMA - Via Icilio, 7

L'Ordine non ignora che una recente sentenza emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Roma (un Giudice Unico di 1° grado quindi, non la Corte di Cassazione e neppure la Corte di Appello) n. 3527/2011 ha risolto una controversia tra l'Ordine ed il prof. Eugenio Del Toma.

Nel precedente mio chiarimento già é stato detto: "tanto rumore per nulla". La controversia infatti non aveva come oggetto la determinazione delle competenze del biologo nel settore della nutrizione, ma un oggetto completamente diverso.

Si trattava di decidere se alcune affermazioni del prof. Del Toma avessero o meno un contenuto offensivo o ingiurioso nei confronti della Categoria dei biologi.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma ha ritenuto che le espressioni usate dal prof. Del Toma non avessero il denunciato carattere offensivo nei confronti della Categoria dei biologi ed ha aggiunto che il prof. Del Toma aveva esercitato il suo diritto di manifestazione della propria opinione, ossia il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

I giudizi espressi dal prof. Del Toma quindi non erano né giusti, né sbagliati, ma costituivano un'opinione che egli esprimeva nell'esercizio del suo diritto di manifestazione del pensiero garantitogli dalla Costituzione.

Come si vede quindi la sentenza non ha inciso per nulla sulle competenze professionali dei biologi, giacché essa aveva un diverso oggetto, né poteva modificare quanto stabilito dalla legge 24.5.1967 n. 396 che, come abbiamo visto, sancisce in maniera indubitabile la competenza del biologo in questo settore.

Roma, 14 aprile 2011

IL PRESIDENTE
(Dr. Ermanno Calcatelli)

